

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1979

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1973, n. 855, ha autorizzato il Ministero dell'interno a disporre, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa in congedo, di età non superiore ai 35 anni ed in possesso di tutti i requisiti per l'arruolamento.

Cessata l'efficacia di quella norma, veniva approvata successivamente la legge 19 maggio 1976, n. 321, che estendeva il termine

per la riammissione temporanea e con le stesse modalità della norma precedente ad ulteriori tre anni, computandoli dalla sua entrata in vigore.

L'attuazione della legge n. 855 del 1973 e soprattutto della legge n. 321 del 1976, i cui limiti temporali di efficacia sono scaduti il 13 giugno 1979, ha evidenziato l'utilità di un simile istituto, in quanto ha consentito la copertura di una parte dei numerosi posti vacanti negli organici del Corpo con ele-

menti che per l'esperienza acquisita si sono inseriti con facilità nei servizi d'istituto, senza contare che la loro utilizzazione ha determinato anche un vantaggio economico, non avendo l'Amministrazione dovuto sostenere spese per l'addestramento già a suo tempo impartito.

In ottemperanza alla legge n. 321 del 1976 sono state disposte poco più di mille riammissioni in servizio. Tenuto conto che il deficit di oltre 12.000 posti negli organici del Corpo, è stato contenuto solo in piccola parte grazie al migliaio circa di militari richiamati in servizio recentemente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1979, n. 72, e che, pur ipotizzando l'approvazione dello schema di disegno di legge sul reclutamento di guardie di pubblica sicurezza da trarre dai giovani in obbligo di leva, il deficit non dovrebbe diminuire sensibilmente, è quanto mai auspicabile l'approvazione di un nuovo provvedimento, analogo alla legge n. 321 del 1976, per consentire di attingere personale anche tra coloro che hanno lasciato il Corpo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, e che abbiano gli stessi requisiti richiesti dalla suddetta legge.

Si ritiene, anche in questa circostanza, che la riammissione debba essere limitata ai militari di truppa (appuntati e guardie), secondo quanto, del resto, già previsto in via temporanea dalla legge 13 maggio 1976, n. 321, per evitare ogni incidenza negativa sulle aspettative alla promozione a sottufficiale del personale già in servizio, che vedrebbe, in caso contrario, ridursi a suo svantaggio i posti via via resisi disponibili.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di tre articoli.

All'articolo 1 viene indicata la categoria dei destinatari della norma e cioè i militari di truppa che siano stati collocati in congedo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, nonché il termine di tre anni, dalla sua entrata in vigore, della efficacia della norma.

Non si è ritenuto di prendere in considerazione ai fini della nuova disciplina altri casi di cessazione dal servizio in quanto traggono origine da motivi ostativi perma-

nenti (esempio: età, infermità, scarso rendimento, nomina all'impiego civile), mentre per la perdita del grado, laddove la causa determinante venga a cessare, è già resa possibile la riammissione in servizio.

Per ottenere la riammissione occorre la richiesta degli interessati che debbono possedere i requisiti stabiliti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad eccezione dei limiti di età, che vengono fissati in anni 35.

Un'età maggiore non sembra possa consentire per molto tempo un proficuo rendimento e nel contempo far acquisire l'anzianità di servizio richiesta per il trattamento di pensione.

Il secondo comma prevede l'altra eccezione ai requisiti voluti per l'arruolamento e riguarda lo stato, oltre che di celibe o vedovo senza prole, anche di ammogliato, purchè l'aspirante richiamato si trovi nelle stesse condizioni che consentono il matrimonio ai militari in servizio, e cioè deve avere al suo attivo almeno un anno nell'Amministrazione dopo la prima ferma triennale o deve avere superato il ventiseiesimo anno di età.

L'ultimo comma è inteso ad estendere le disposizioni dei commi precedenti agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 2 stabilisce che i militari riammessi, nei limiti delle vacanze disponibili nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedamento e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

L'articolo 3 dispone che i militari riasunti in servizio debbono restituire il premio di congedamento e l'indennità *una tantum* percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme sarà effettuata a rate mensili il cui importo non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

Dal disegno di legge non deriva alcun maggior onere di spesa, atteso che la prevista riammissione in servizio è rigorosamente contenuta nei limiti delle vacanze dell'organico, unico per gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.